



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

IT Bachelet - IPSIA Galilei

GRAVINA IN PUGLIA

Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276



**C.F. 91053010723 e-mail bais013002@istruzione.it PEC: bais013002@pec.istruzione.it
www.iissgravina.it**

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio Docenti in data 27.10.2025 con delibera n. 15

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 27.10.2025 con delibera n. 8

Il presente *Regolamento* costituisce parte integrante del *Regolamento d'Istituto*

PREMESSA

Attraverso il Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo predisposto seguendo le indicazioni delle linee di orientamento elaborate dal Ministero dell'Istruzione, il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante dovrà fare riferimento.

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente; la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le Famiglie e gli Enti del territorio, affinché ciascuno studente svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. **A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative e, al contempo, detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.**

Il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto.

Scuola e Famiglia sono chiamate, ciascuna per la propria parte di competenza educativa, a cooperare in un intervento mirato a diffondere atteggiamenti mentali e culturali che considerino la diversità come una ricchezza e che educino all'accettazione, alla condivisione, al confronto, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva; occorre fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti a scuola e in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

A tal fine la scuola è chiamata a promuovere, come prevede la legge, misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

Il nostro Istituto intende agire in tal senso e con il presente Regolamento vuole:

- incrementare la consapevolezza del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: studenti, docenti, famiglie;
- individuare e disporre modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno;
- definire le modalità di intervento nei casi in cui si verificano e accertino episodi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Bullismo e il Cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in qualsiasi forma si presentino, così come previsto:

- dalla Costituzione Italiana;
- dalla Nota MIM n. 121 del 20/01/2025 *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della L. n. 70/2024"*;
- dalla Legge n. 70 del 17/05/2024 *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*;

- dalle “*Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*” aggiornate con D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021;
- dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 e s.m.i. recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”;
- dalla Nota MIM n. 332 del 14/02/2025;
- dalla Nota MIUR n. 482 del 18/02/2021;
- dalla Nota MIUR n. 4920 del 07/11/2019;
- dal D.M. 851 del 27/10/2017 art. 16 c. 4;
- dal D.P.R. n. 249/98 e n. 235/2007 e n. 134/2025 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”.

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

1. La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.
2. Tutti gli studenti hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all’interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.
3. **Il nostro Istituto dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.**
4. Nell’ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:
 - individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
 - nomina e costituisce il Team antibullismo per la gestione dei casi e per il monitoraggio;
 - elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito dell’autonomia de proprio Istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di rieducazione, giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento è esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d’Istituto;
 - coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
 - prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al Personale Docente e ATA;
 - promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del

bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con Enti, Associazioni, Istituzioni Locali ed altre Scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi;
- nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative educative non abbiano prodotto esito positivo, riferisce il tutto alle autorità competenti
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza consapevole;
- si attiva, secondo le risorse disponibili, nella predisposizione di uno sportello di ascolto "*face to face*", anche con la collaborazione di Personale qualificato esterno;
- tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: - nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'Istituto, PTOF, Patto di Corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;

5. Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo:**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali Servizi sociali e sanitari, Aziende del privato sociale, Forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "*Safer Internet Day*" (SID);

6. Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti:**

- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la Legge n. 92/2019 introduttiva dell'insegnamento dell'Educazione Civica, in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale";
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale consapevole e di Prevenzione dei fenomeni di bullismo e del

- cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze utili all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
 - coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
7. Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Consiglio d'Istituto**:
- approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
 - facilita la promozione del Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia, indicando le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie con particolare riferimento all'uso della rete Internet e delle comunità virtuali;
8. Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **Consigli di Classe**:
- pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 - favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
9. Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **Coordinatori di Classe**:
- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
 - registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con Esperti, Forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, Enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).
10. Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Personale Docente**:
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
 - tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al Team Antibullismo d'Istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva;
 - si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.
11. Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Tecnici**:

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- prendono parte ai Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al Dirigente scolastico e al Team Antibullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

12. Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, le famiglie:

- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il Patto di Corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

13. Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, le studentesse e gli studenti:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extra-scolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto vieta l'utilizzo di smartphones e affini negli ambienti dell'Istituto per tutto il tempo scolastico;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici (immagini, filmati o registrazioni vocali);
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, Referente del bullismo / cyberbullismo, psicologo della scuola, Docenti ecc...) eventuali atti di bullismo e

cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato;

- si impegnano a contrastare l'*hate speech* sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del **Manifesto della comunicazione non ostile**;
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione in qualsiasi forma e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della **Dichiarazione dei diritti di Internet**.

14. L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento di disciplina. Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. **Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente. In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori.**

Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali", ecc..) dei quali il Dirigente scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

ASPETTI DEFINITORI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il BULLISMO è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età preadolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi, le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura,

temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: bullismo diretto e bullismo indiretto.

BULLISMO DIRETTO: il bullo attacca direttamente la vittima e lo può fare fisicamente o verbalmente, attraverso la derisione o le minacce. Questo tipo di bullismo si esprime nelle seguenti forme:

- **bullismo fisico**: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **bullismo verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.).

BULLISMO INDIRETTO: il bullo non affronta direttamente la vittima, ma tende ad isolarla o a metterla in difficoltà, attraverso comportamenti premeditati e studiati. Questo tipo di bullismo si esprime come:

- **bullismo relazionale**: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

I RUOLI

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- **bullo**: vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità distorta, patologica. Ecco perché le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi;
- **vittima passiva**: non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola, ma preferisce isolarsi dal gruppo;
- **vittima provocatrice**: si tratta di coloro che hanno atteggiamenti provocatori nei confronti dei loro compagni. Pertanto, il bullo risulta particolarmente stimolato a intraprendere le sue azioni nei loro confronti;
- **vittima collusa**: vuole essere accettata nel gruppo del bullo, per ottenere questo risultato sono disposti a sottostare volontariamente alle derisioni del bullo e dei suoi seguaci;
- **vittima-bullo**: assumono il ruolo di vittima in un certo contesto diventano poi bulli in contesti differenti;
- **seguaci**: prendono parte attiva e diretta negli atti di bullismo e individuano nel bullo il loro leader;
- **sostenitori del bullo**: non prendono l'iniziativa né parte attiva e diretta negli atti di bullismo, ma sostengono il bullo e i suoi seguaci in modo indiretto;
- **spettatori passivi**: evitano di prendere posizione sia a favore del bullo, sia a sostegno della vittima. Assistono a ciò che avviene, ma non intervengono in alcun modo;
- **difensori della vittima**: capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

IL CYBERBULLISMO

La Legge n. 71/2017 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, nell’art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

LE CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

- **L’impatto:** la diffusione di materiale tramite Internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti;
- **La convinzione dell’anonimato:** chi offende online si sente protetto dall’anonimato e si sente libero e più forte nel compiere atti denigratori, senza il timore di essere scoperti. Tale convinzione risulta errata visto che ogni azione online è, infatti, rintracciabile e riconducibile concretamente all’esecutore con gli strumenti opportuni o con l’intervento della Polizia Postale;
- **L’assenza di confini spaziali:** il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l’individuo dei suoi spazi-rifugio. La vittima può essere raggiungibile anche a casa e vive nella costante percezione di non avere vie di fuga;
- **L’assenza di limiti temporali:** può avvenire a ogni ora del giorno e della notte;
- **L’indebolimento dell’empatia:** quando le interazioni avvengono prevalentemente online la funzione speciale dei neuroni a specchio, che ci permettono di capire e di provare emozioni delle persone che abbiamo di fronte, viene meno (mancando la presenza fondamentale dell’altro che è sostituito dal dispositivo). La riduzione di empatia che ne consegue può degenerare nei comportamenti di cyberbullismo;
- **Il feedback non tangibile:** il cyberbullo non vede in modo diretto le reazioni della vittima e, ancora una volta, ciò riduce fortemente l’empatia e il riconoscimento del danno provocato.

LE TIPOLOGIE

- **cyberbullismo diretto:** il bullo si relaziona direttamente con la vittima attraverso gli strumenti tecnologici;
- **cyberbullismo indiretto:** il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete (es. social network, blog, forum) per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima anche da un punto di vista psicologico.
- **scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- **visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
- **esclusione:** dalla comunicazione online, dai gruppi;
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d’accesso all’account e-mail, ai social network, ecc.

I RUOLI

I protagonisti sono gli stessi del bullismo (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori della vittima), ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, persone coinvolte, possono essere molti e, attraverso la “condivisione” o i “like”, possono innescare un’escalation negativa. Al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.

RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Hate speech** (incitamento all’odio): indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena;
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Grooming** (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura): rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenzialmente abusanti utilizzano per indurre gli adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro.
- **Dipendenza da Internet e gioco online**: dipendenza da Internet fa riferimento all’utilizzo eccessivo e incontrollato di Internet che, al pari di altri comportamenti patologici/dipendenze, può causare o essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete.

BULLISMO E CYBERBULLISMO - DIFFERENZE

Si definiscono bullismo tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o a volte un piccolo gruppo). Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente nel tempo, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che compie azioni o dice

cose per avere potere su un'altra persona. Queste aggressioni spesso avvengono o iniziano negli ambienti di aggregazione dei ragazzi: da quello scolastico, a quello sportivo, a tutti gli altri ambienti in cui si ritrovano. Se si limitano alla quotidianità alla vita offline dei ragazzi sono forme di bullismo. Se però queste prevaricazioni si estendono anche alla vita online, si parla di cyberbullismo. Si realizza attraverso l'invio di messaggi verbali, foto e/o video tramite smartphones, pc, tablet (su social network, app, chat, ...) ed ha come effetto quello di insultare, offendere, minacciare, diffamare e/o ferire.

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il Personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la Legge n. 71/2017 – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL n. 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- comma 2. Il questore, assunte se necessari, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]."

Si sottolinea come l'Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che, come tale, può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penali.

Per quanto riguarda la necessità di segnalazione e rimozione di contenuti online lesivi, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Secondo l'art. 85 del C.P. "è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere".

L'imputabilità del minore risulta subordinata ad un criterio cronologico: fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria.

L'art. 97 stabilisce, infatti, che non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni".

Fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere.

La responsabilità penale è personale ma non è escluso che i GENITORI di un minore autore di un reato rispondano a loro volta penalmente per il reato punibile o meno commesso dal figlio.

La mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e più in generale il non aver impartito al figlio un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (CULPA IN EDUCANDO) e il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (CULPA IN VIGILANDO) sta alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere (art. 2048 C.c.) Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. L'art. 28 della Costituzione Italiana recita che "i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti". Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del Codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" (CULPA IN VIGILANDO).

I minori possono essere sia vittime sia autori di reato. In entrambi i casi il DS in quanto Pubblico Ufficiale ha l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria pena la configurabilità di omessa denuncia di reato art. 361 C.p.

Gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno obbligo di denuncia qualora vengano a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio. A questa categoria appartengono i seguenti reati:

- Delitti "sessuali" (art. 609 bis e seguenti c.p.);
- Prostituzione minorile* (600 bis c.p.);
- Pornografia minorile* (art. 600 ter c.p.) e Detenzione di materiale pedopornografico* (art. 600 quater c.p.);
- Minaccia (art. 612 c.p.);
- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesione personale* (art. 582 c.p.);
- Stalking-atti persecutori*(art 612- bis c.p.);
- Istigazione al suicidio* (art. 580 c.p.);
- Estorsione* (art. 629 c.p.);
- Violenza privata* (art. 610 c.p.);
- Violenza o minacce per costringere a commettere reati (art. 611 c.p.);
- Sostituzione di persona* (art. 494 c.p.);

- Delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570 e seg. c.p.).

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a studente/essa possa essere vittima o responsabile di una situazione di bullismo e/o cyberbullismo, ha a disposizione procedure definite e può fare riferimento a tutta la comunità scolastica.

Tali procedure dovranno essere una guida costante per il personale della scuola nell'identificazione di una situazione a rischio, così da definire le modalità di presa in carico da parte della scuola e l'intervento migliore da mettere in atto per aiutare studenti/esse in difficoltà. Esse, inoltre, forniscono valide indicazioni anche per i professionisti e le organizzazioni esterne che operano con la scuola.

Nelle procedure:

- sono indicate le figure preposte all'accoglienza della segnalazione e alla presa in carico e gestione del caso;
- le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, oltre al Dirigente Scolastico.

Nell'affrontare i casi prevediamo la collaborazione con altre figure, enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio (che verranno richiamati più avanti), qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola. Tali procedure sono comunicate e condivise con l'intera comunità scolastica. Questo risulta importante sia per facilitare l'emersione di situazioni a rischio, e la conseguente presa in carico e gestione, sia per dare un messaggio chiaro a studenti e studentesse, alle famiglie e a tutti coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo sicuro, attento al benessere di chi lo vive, in cui le problematiche non vengono ignorate ma gestite con una mobilitazione attenta di tutta la comunità.

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
1. Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunno vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA Dirigente
2. Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Team bullismo Dirigente

3. Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Team bullismo Alunni coinvolti Genitori degli alunni Consiglio di classe Dirigente
4. Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team bullismo Docenti di classe Dirigente

Fase 1: SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori...). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, verbalmente o per iscritto, il Referente d'Istituto o un altro membro del Team bullismo, oltre il Dirigente Scolastico, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta la prima segnalazione, si procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e decidere la tipologia di intervento da attuare.

A tale proposito il Team effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe...), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Team bullismo, vicari, dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione, il Team sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia, in linea di massima la procedura da seguire è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri...);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi...);
- convocazione straordinaria del Consiglio di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyberbullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Fase 4: MONITORAGGIO

Il Team bullismo che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto. Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone eventualmente uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto se presente, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo, affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Allegati

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DEI CASI (allegato A)

MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI (allegato B)

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DEI CASI (allegato A)

Nome di chi compila la segnalazione:	Ruolo:
Data:	Scuola:

Descrizione dell'episodio o del problema		
Soggetti coinvolti	Vittima/e: _____ 1 Classe 2 Classe 3 Classe	Autore/autrice e sostenitori: 1..... Classe 2..... Classe 3..... Classe
Chi ha riferito dell'episodio?	<input type="radio"/> La vittima <input type="radio"/> Un compagno della vittima, nome: <input type="radio"/> Genitore, nome: <input type="radio"/> Insegnante, nome: <input type="radio"/> Altri, specificare:	
Atteggiamento del gruppo	Da quanti compagni è sostenuto il bullo? Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?	
Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?		
La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?		
Chi è stato informato della situazione?	<input type="checkbox"/> coordinatore di classe – data <input type="checkbox"/> consiglio di classe data <input type="checkbox"/> dirigente scolastico data <input type="checkbox"/> la famiglia della vittima/e – data	<input type="checkbox"/> la famiglia del/i bullo/i - data <input type="checkbox"/> le forze dell'ordine data <input type="checkbox"/> altro, specificare

MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI (allegato B)

DATA	AZIONI INTRAPRESE	La situazione è
Aggiornamento 1		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come: _____ _____
Aggiornamento 2		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come: _____ _____
Aggiornamento 3		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come: _____ _____
Aggiornamento 4		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come: _____ _____
Aggiornamento 5		<input type="checkbox"/> migliorata <input type="checkbox"/> invariata <input type="checkbox"/> peggiorata Come: _____ _____